

Messaggio

numero

7746

data

6 novembre 2019

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Lotta agli organismi alloctoni invasivi - Modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) e stanziamento di un credito quadro di 4'000'000 di franchi

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo al vostro esame una proposta di modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb, RL 831.100) volta a concretizzare e attuare a livello cantonale una strategia di lotta contro gli organismi alloctoni invasivi. La proposta in oggetto asseconda in larga misura le richieste dell'iniziativa parlamentare generica IG626 del 13 marzo 2017 "Salviamo il nostro territorio dall'invasione di piante alloctone".

1. INTRODUZIONE

La problematica delle piante e degli animali alloctoni (o esotici) invasivi si è accentuata negli ultimi anni per varie concause che ne agevolano o hanno favorito l'insediamento e la diffusione. Su tutte spiccano l'accresciuta mobilità interna e l'aumento importante dei trasporti a media e lunga distanza (con la conseguente diffusione di specie fuori dai loro areali naturali) nonché i cambiamenti d'utilizzo del territorio (come l'urbanizzazione o l'abbandono della gestione agricola dei terreni meno favorevoli).

Le diverse forme d'inquinamento, l'aumento del tenore di anidride carbonica atmosferica e i cambiamenti climatici modificano le condizioni di tutti i biotopi destabilizzando e rendendo vulnerabili o colonizzabili dalle specie alloctone gli ecosistemi. Inoltre l'aumento della temperatura dovuto ai cambiamenti climatici (dal 1940 al 2018 in Ticino le giornate di gelo, con temperature minime inferiori a 0°C, a bassa quota si sono ridotte da 75 a circa 15 all'anno) favorisce l'insediamento di specie originarie di regioni con clima mite.

A dipendenza delle loro caratteristiche le piante e gli animali alloctoni oltre a minacciare la biodiversità indigena possono arrecare danni in diversi ambiti, sia a livello economico che di sanità pubblica.

2. IL QUADRO NORMATIVO

Nel 1999 è stato promulgato a livello federale un pacchetto legislativo con lo scopo di regolare e monitorare la gestione di attività che prevedono l'impiego di organismi pericolosi.

Nel 2008 l'ordinamento legislativo è stato rivisto e ampliato con l'intento di promuovere la protezione delle persone, degli animali e dell'ambiente. Con l'adozione nello stesso anno dell'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA, RS 814.911), quale regolamentazione ai sensi dell'art. 29f della Legge federale della protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01) si sono definite le regole per l'impiego di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni al fine di proteggere l'uomo, gli animali, l'ambiente nonché la diversità biologica dai relativi pericoli. L'allegato 2 della suddetta Ordinanza contiene una lista di 13 gruppi tassonomici di organismi la cui utilizzazione è vietata in Svizzera.

Ai Cantoni è stato delegato l'onere dell'esecuzione delle disposizioni che vertono fondamentalmente su una strategia di monitoraggio e di lotta (contenimento o asportazione radicale in particolare in siti sensibili). Se da un lato l'OEDA si limita a vietare qualsiasi attività che favorisca la propagazione delle specie dei tredici gruppi tassonomici ritenuti i più problematici in Svizzera, la lista non tiene però conto delle particolarità dei Cantoni cui è lasciata, seppure entro certi limiti, la facoltà di concretizzare le specifiche modalità di prevenzione della diffusione e di gestione in caso di comparizione di altri organismi (specie) che potrebbero mettere in pericolo l'uomo, gli animali o l'ambiente oppure pregiudicare la diversità biologica o la sua utilizzazione sostenibile (art. 52 cpv. 1 OEDA).

Recentemente è stata messa in consultazione una modifica della LPAmb a livello federale che delega al Consiglio Federale la competenza sia di definire gli organismi alloctoni invasivi ai quali applicare i vari divieti sia il principio (nuovo) di necessità di intervenire qualora sia riscontrata la presenza sul territorio di tali organismi. Si prescinde quindi dall'utilizzazione degli organismi (nell'ambiente o in sistemi chiusi) chiedendo ai proprietari di intervenire direttamente o di tollerare gli interventi mirati agli organismi alloctoni invasivi, principio che viene ripreso anche in questo messaggio. La Confederazione assumerà il ruolo di coordinatore delle misure, per garantirne l'efficacia, mentre gli interventi vengono demandati ai Cantoni, che dovranno quindi mettere a disposizione anche le risorse. In questo senso il presente messaggio anticipa parzialmente quanto sarà richiesto dall'adozione della modifica proposta a livello federale.

3. ANALISI DELLA SITUAZIONE

3.1 Premessa

Alcune precisazioni terminologiche sono quindi necessarie ai fini della nostra analisi.

<i>Specie</i>	il termine è qui utilizzato per designare sia una specie, sia una sottospecie o una sottopopolazione e si riferisce a tutte le unità biologiche capaci di riprodursi o di trasmettere materiale genetico, in particolare animali, piante, funghi e microrganismi. Nel diritto svizzero (p.es. nell'OEDA) è impiegato il termine di «organismi».
<i>Specie alloctone</i>	piante, animali, funghi o microrganismi trasferiti in <i>habitat</i> al di fuori della loro area di diffusione naturale attraverso attività umane. Il trasferimento può avvenire deliberatamente (importazione) o involontariamente (introduzione). Queste specie non vanno confuse con quelle che migrano spontaneamente dal loro areale naturale: siccome ciò avviene senza aiuti antropici, p. es. in seguito ai cambiamenti climatici, esse non sono considerate «alloctone». > Sinonimi: neobiota (comprende neofite, ossia piante, e neozoi, ossia animali), specie aliene, specie esotiche, specie non indigene, specie non native, neobionti, xenobionti. Il termine neobiota indica convenzionalmente specie introdotte dopo la scoperta dell'America (1492), in contrapposizione ad archeobiota, per le specie introdotte prima della scoperta dell'America (per es. il Castagno).
<i>Specie alloctone invasive</i>	specie alloctone di cui è noto o presumibile («potenzialmente invasive») che la loro diffusione in Svizzera può pregiudicare la diversità biologica, i servizi ecosistemici e il loro uso sostenibile oppure mettere in pericolo l'essere umano e l'ambiente.
<i>Diversità biologica</i>	la diversità biologica comprende le specie (diversità delle specie), la diversità dei loro geni (diversità genetica), la diversità degli ecosistemi nonché le interazioni tra questi livelli e all'interno degli stessi.
<i>Areale</i>	la superficie geografica su cui è distribuita una specie; la distribuzione, salvo nel caso di specie molto specializzate, non è statica, ma costantemente soggetta a mutamenti: l'areale di una specie è il risultato della storia, di fattori geografici e climatici, delle esigenze ecologiche e dei suoi rapporti con le altre specie.

3.2 Comparsa e insediamento di specie alloctone

La colonizzazione di un territorio da parte di una specie che fino ad allora vi era assente è un fenomeno che segue uno schema tipico, suddiviso in quattro fasi (fig. 1):

- Il processo inizia con l'introduzione di una specie in un territorio dove non è presente allo stato naturale. L'introduzione può essere deliberata o involontaria, per lo più legata al trasporto di merci o persone.
- La maggior parte delle specie introdotte ha una condotta avventizia: si diffonde in un areale ristretto scompare in tempi brevi. Alcune specie riescono a insediarsi, a riprodursi spontaneamente e mantenere una popolazione stabile senza intervento umano: è la naturalizzazione.




Fig. 1 - Schema generico della colonizzazione di un nuovo territorio

- A questo punto, in determinati casi inizia la colonizzazione vera e propria. La popolazione naturalizzata avvia un'espansione che progressivamente assume un carattere esponenziale.
- Dopo un periodo che dipende dalla modalità di diffusione della specie, l'espansione giunge alla saturazione, occupando tutti gli *habitat* idonei presenti sul territorio.

Di norma le colonizzazioni passano inosservate o non hanno effetti ritenuti negativi: se una specie è percepita come problematica la colonizzazione è sovente indicata con l'appellativo di invasione.

In Svizzera è recensito circa un migliaio di specie vegetali alloctone, naturalizzate o avventizie.

3.3 Fattori favorevoli alle specie invasive

La persistenza di una specie nell'ambiente dipende dalla compatibilità fra le sue caratteristiche intrinseche e le caratteristiche dell'ambiente. Oggi, le specie possono essere favorite (o represses) anche da fattori di origine antropica e sovente essi tendono ad avvantaggiare quelle alloctone.

Le variazioni delle condizioni ecologiche, quali l'aumento della concentrazione di anidride carbonica nell'aria, l'apporto atmosferico di azoto ai suoli o i cambiamenti climatici, sono modifiche sostanziali delle caratteristiche ambientali in grado di destabilizzare e rendere gli ecosistemi vulnerabili all'insediamento di specie alloctone. Per la Svizzera assume un rilievo particolare il mutamento delle condizioni invernali (p.es. diminuzione del numero di giorni di gelo). I cambiamenti climatici possono favorire le specie alloctone anche indirettamente, per es. influenzando la frequenza e l'intensità di eventi perturbatori, come tempeste, inondazioni o incendi di boschi.

L'utilizzazione del territorio svolge un ruolo importante per l'insediamento e la diffusione di specie esotiche: le zone urbanizzate a scopo residenziale, industriale o commerciale sono centri d'introduzione e offrono a molte specie alloctone *habitat* favorevoli (aiuole spartitraffico e bordi stradali, parcheggi, argini, muri, installazioni ferroviarie ecc.).

I cantieri delle grandi opere del genio civile (autostrade, strade, ferrovie) comportano perturbazioni degli *habitat* e creano vaste superfici libere, dove le specie alloctone sono competitive.

L'invasività dipende anche dalle **caratteristiche delle specie**: quelle più attive mostrano cicli vitali corti, precocità riproduttiva, predisposizione alla disseminazione, elevati tassi di crescita delle popolazioni, elevata capacità di acclimatazione e basso grado di specializzazione (generaliste).

Inoltre è sovente evocata l'assenza di predatori e/o di competitori, che ne agevola l'espansione.

Queste caratteristiche si ritrovano anche in diverse specie autoctone e va ricordato che anche la flora e la fauna indigene annoverano specie invasive problematiche: è il caso, per es. della Felce aquilina e del Roveto da mare nei prati secchi o della Nottua dei seminati, una farfalla notturna fitofaga.

3.4 Conseguenze e danni delle specie invasive

Di norma la colonizzazione non si traduce in un'invasione e l'integrazione non ha impatti nefasti. Solo una minima parte delle specie alloctone provoca danni, che elenchiamo brevemente.

- **Economia**: alcune specie generano costi aggiuntivi per la manutenzione delle infrastrutture e costi aggiuntivi e/o riduzioni di redditività all'agricoltura e al settore forestale:
 - i rizomi di alcune specie hanno un'elevata capacità di espansione e possono compromettere la sicurezza, la stabilità e la funzionalità di fondamenta, pavimentazioni stradali, argini ecc. causando pure costi aggiuntivi di manutenzione;
 - alcune specie tolgono nutrimento e luce alle colture, con conseguente minore redditività e maggiori oneri (lotta diretta, cernita); altre recano sostanze tossiche per il bestiame o contaminano i prodotti derivati (p.es. Senecione sudafricano); diverse specie animali (p.es. la Cimice asiatica), attaccano le colture con conseguenze negative sulla produzione;
 - nei boschi alcune neofite di scarso valore economico (come legname da opera o da ardere) si sostituiscono a specie più pregiate o che offrono una migliore funzione di protezione;
 - alcuni molluschi (p.es. la Cozza zebra) possono danneggiare infrastrutture subacquee, ostruire canalizzazioni, intaccare scafi e pregiudicare il funzionamento di natanti a motore.
- **Salute pubblica**: alcune specie hanno effetti negativi sulla salute sia per contatto diretto (p.es. Panace di Mantegazzi), sia indirettamente, ad esempio a causa di pollini allergenici (p.es. Ambrosia); la Zanzara tigre, oltre a causare fastidiose punture, può trasmettere malattie pericolose per l'essere umano, con relativi costi in ambito sanitario.
- **Società**: alcune specie possono modificare il paesaggio e ridurre il valore ricreativo degli ambienti, limitandone l'accessibilità o la fruizione (p.es. Panace di Mantegazzi,

Poligono del Giappone, Pueraria irsuta, Zanzara tigre) che può estendersi anche ai giardini domestici.

- **Ambiente:** alcune specie possono intaccare la biodiversità, sia direttamente, ponendosi in competizione per le risorse (acqua, luce ecc.), sia indirettamente, alterando gli equilibri ecologici (p. es. di predazione) o le caratteristiche dei biotopi (p.es. suoli eutrofizzati da specie che fissano l'azoto); si osservano anche **effetti a cascata**: p.es. un insetto esotico può scalzare un nativo, ciò influirà sugli uccelli che se ne cibano, sulle piante che impollina o dissemina.

Ci sono specie che colpiscono vari settori: più sono gli ambiti, maggiore è la portata del danno. La Zanzara tigre, per esempio, ha effetti sia sulla salute pubblica, sia economici: la sua presenza inibisce le attività all'aperto e genera quindi ricadute negative sia sullo svago, sia sul turismo.

3.5 Fasi d'invasione ed efficacia d'intervento

A seconda della fase di colonizzazione in cui si decide (per qualsiasi ragione plausibile) di intervenire, cambiano le possibilità di controllarne la presenza e/o i mezzi finanziari necessari per farlo.

- Il riconoscimento precoce mira ad anticipare un'invasione. Per realizzarlo occorre monitorare le frontiere (politiche o biogeografiche), gli aeroporti internazionali, i punti franchi ecc., affinché gli organismi potenzialmente invasivi siano rilevati prima (o al momento) della loro introduzione. Presuppone una collaborazione fra enti cantonali preposti, contatti fattivi con le regioni limitrofe oltre i confini nazionali e una sensibilizzazione delle ditte di trasporto e degli importatori.
- La fase iniziale della diffusione è il momento migliore per intervenire in quanto ci sono pochi focolai e l'eradicazione è fattibile a costi contenuti. Per intervenire in fase iniziale è imprescindibile la diffusione della conoscenza delle specie: occorre attivare una filiera d'informazione capillare (servizi dell'Amministrazione, Comuni, aziende forestali, agricole ecc.).
- Col tempo l'espansione di una specie tocca livelli tali da impedire l'eradicazione: in fase avanzata la lotta mira al contenimento o all'eliminazione puntuale, ove sono minacciate funzioni importanti (per es. boschi protettivi, stabilità di manufatti ecc.), beni protetti ai sensi della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, o al controllo nell'ambito di specifiche attività (per es. agricoltura).
- Nei casi in cui, popolazioni importanti presenti nelle regioni limitrofe oltre confine generano un apporto esterno costante di organismi nocivi per la sanità pubblica (per es. Zanzara tigre), l'unica strategia possibile è il contenimento, per evitare l'ulteriore diffusione a livello locale e cantonale.

3.6 La situazione in Ticino

In Ticino la diffusione delle specie alloctone invasive è a uno stadio più avanzato rispetto a buona parte della Svizzera: la pressione è maggiore e la situazione più complessa.

La Lista nera e la Watch list (lista delle specie da sorvegliare) delle neofite invasive, allestite dal Centro nazionale di dati e informazioni della flora svizzera (Info Flora) elencano 56 specie (stato 2014, ultimo dato disponibile) di queste, 39 sono presenti anche in Ticino e 3 sono diffuse esclusivamente al Sud delle Alpi.

Le cause di questa situazione non sono sempre chiare, ma alcuni fattori potrebbero favorirla: il ruolo di asse di transito internazionale, la concentrazione delle attività economiche e degli agglomerati urbani nei fondovalle, l'effetto di sbarramento esercitato dalle Alpi e, verosimilmente, il clima mite.

Una situazione, questa, aggravatasi nell'ultimo decennio. Alcune specie sono già in una fase molto avanzata di espansione e stanno causando danni economici e ambientali importanti.

Sono necessari interventi sia per evitare l'arrivo di nuove specie sia per frenare la diffusione e i danni di quelle già presenti con azioni di contenimento, riduzione dei contingenti o eradicazione. Il successo delle misure adottate dipende sia dalla strategia sottostante sia dall'azione coordinata di tutti i servizi coinvolti.

Tenendo conto delle specificità cantonali, l'apposito gruppo di lavoro costituito dal Consiglio di Stato (v. cap. 4) ha allestito una lista delle specie che costituiscono un pericolo immediato nel nostro Cantone: essa annoverava 46 specie ma, considerata la dinamicità della situazione, non ha carattere definitivo. Per la compilazione si è fatto capo a schede specifiche contenenti tutte le informazioni necessarie alla valutazione del pericolo e le indicazioni relative ai metodi di gestione. Le stesse, adattate a scopo divulgativo, sono ora disponibili sul sito www.ti.ch/organismi e sono parte integrante della strategia cantonale allegata.

Per ogni specie sono state considerate le caratteristiche biologiche ed ecologiche, l'impatto sui vari settori, lo stato attuale e il potenziale di diffusione in Ticino. In base alle emergenze le specie sono state suddivise in due categorie di rischio:

- > **specie ad alto rischio:** sono organismi molto pericolosi per l'essere umano, le infrastrutture, le attività economiche, gli animali e/o per l'ambiente. Per limitarne la diffusione sono necessari interventi urgenti e importanti. Questa categoria riprende d'ufficio gli organismi inclusi nell'allegato 2 dell'OEDA.
- > **specie a rischio moderato:** sono organismi pericolosi per l'essere umano, le infrastrutture, le attività economiche, gli animali e/o per l'ambiente, ma che rappresentano un pericolo meno immediato o meno importante, sia perché non hanno ancora un comportamento invasivo conclamato, sia perché toccano un numero limitato di settori.

4. STRATEGIA CANTONALE IN MATERIA DI ORGANISMI ALLOCTONI INVASIVI

Considerati i danni sempre più evidenti e frequenti causati dagli organismi alloctoni invasivi già presenti, come pure dell'apparizione di nuovi organismi in particolare provenienti dalla vicina Italia, con risoluzione del 30 giugno 2009 il Consiglio di Stato ha istituito un gruppo di lavoro ad hoc: il Gruppo di Lavoro Organismi Alloctoni Invasivi (GLOAI), composto da rappresentanti delle unità amministrative interessate, al quale sono stati attribuiti i seguenti compiti:

- (A) allestire un'indagine sulla situazione cantonale riguardo alla diffusione delle specie elencate nell'allegato 2 OEDA;
- (B) definire una strategia di monitoraggio, gli obiettivi e le priorità di risanamento, dei modelli di intervento per le situazioni di emergenza e ciò in funzione della possibile evoluzione della situazione;
- (C) valutare la necessità di estendere il monitoraggio o la lotta ad altre specie, non contemplate nell'allegato 2 OEDA;

- (D) proporre la delega di taluni compiti ai gruppi di lavoro già esistenti o creandone ad hoc, per far fronte alla peculiarità e alla complessità propria di ogni specie. In pratica il GL opera con finalità strategiche e si interfaccia con i gruppi già operativi efficacemente su situazioni specifiche (ambrosia, zanzara tigre, ecc.)
- (E) proporre un Regolamento di applicazione cantonale necessario all'applicazione dell'OEDA almeno nei confronti delle specie alloctone invasive, con definizione delle relative competenze e delle risorse a disposizione.

Il GLOAI ha elaborato un progetto di strategia cantonale sugli organismi alloctoni invasivi che è stato condiviso dal Consiglio di Stato e viene allegato al presente messaggio.

Tale strategia si basa e segue i principi dalla strategia nazionale sugli organismi esotici pubblicata dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) nel 2016¹. Nei capitoli seguenti ne sono illustrati sinteticamente i punti principali.

4.1 Obiettivi

Concretamente nella strategia elaborata dal GLOAI sono previsti un indirizzo strategico e tre obiettivi d'ordine generale, che fungono da base per l'elaborazione di piani d'azione adattati alle singole specie.

Indirizzo strategico

Impedire che le specie alloctone mettano in pericolo l'essere umano e l'ambiente o pregiudichino la diversità biologica, i servizi ecosistemici e il loro uso sostenibile, e contenere la diffusione di specie alloctone invasive potenzialmente dannose e impedendone la reintroduzione.

○ **Obiettivo 1 - Raccolta dati**

Identificare e classificare in ordine di priorità le specie alloctone invasive, i loro percorsi di introduzione e diffusione e il loro potenziale di dannosità. Solo un monitoraggio il più esteso possibile permette di anticipare un'invasione e di intervenire in maniera efficace, mentre il controllo a lungo termine dei focolai consente di verificare l'efficacia degli interventi intrapresi e di attuare correttivi ove necessario. Sono previsti monitoraggi passivi (occasionalmente) e attivi (ricerca di focolai).

○ **Obiettivo 2 - Prevenzione**

La prevenzione mira a impedire sia la naturalizzazione di specie alloctone invasive non ancora presenti sul territorio, sia la proliferazione di quelle ancora poco diffuse o molto problematiche.

○ **Obiettivo 3 - Lotta**

*Gli obiettivi specifici della lotta sono l'**eradicazione**, la **riduzione** e il **contenimento**. L'eradicazione può essere prevista solo in presenza di specie che si trovano nella prima fase d'invasione o di specie particolarmente pericolose (p.es. organismi di quarantena: Ambrosia, Tarlo asiatico ecc.), oppure a tutela di ambienti naturali degni di protezione. Se la diffusione di una specie è troppo avanzata, si può perseguire solo una riduzione o un contenimento dei suoi effettivi. Nel caso in cui la lotta fosse troppo onerosa, o più dannosa della specie stessa, non deve essere esclusa la possibilità di rinunciare a qualsiasi intervento. In base a queste considerazioni sono stati definiti cinque approcci di lotta, per*

¹ Fonte: AA.VV. 2016. Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive. Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

priorità: non prioritario, occasionale, su segnalazione, prioritario, in funzione dell'habitat. Per la lotta prioritaria alle specie molto problematiche il GLOAI allestirà strategie e piani d'azione specifici.

4.2 Linee d'azione

Il raggiungimento degli obiettivi appena enunciati presuppone il perfezionamento dei seguenti passi operativi:

- Allestimento di un'apposita base legale a livello cantonale

L'efficacia della lotta presuppone che tutti gli interessati, dal singolo cittadino al professionista del settore, dai Comuni ai vari enti pubblici, Patriziati e Consorzi, siano resi consapevoli e condividano i necessari principi operativi.

In questo contesto, considerate la particolarità e la gravità della situazione in Ticino (v. sopra 3.6) e dunque la necessità di rafforzare e rendere più incisivi gli strumenti contemplati dal diritto federale, si propone di istituire un'apposita base legale – tramite una modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) – che persegua i seguenti scopi:

- Delegare al Consiglio di Stato la competenza di individuare, d'ufficio o su segnalazione gli organismi alloctoni dannosi per l'ambiente rilevanti per il territorio cantonale e la relativa strategia di prevenzione e gestione;
- prevenire l'utilizzo degli organismi inclusi nelle liste federali e quelli di rilevanza cantonale;
- favorire l'adozione di misure atte a gestire gli organismi problematici.

- Messa a disposizione delle necessarie risorse finanziarie

Lo scrivente Consiglio evidenzia che un'applicazione carente della strategia cantonale potrebbe generare a lungo termine costi molto importanti, tendenzialmente superiori a quelli stimati (v. l'analisi approfondita di cui al capitolo 6). Malgrado una situazione finanziaria che richiede un'attenta gestione, si ritiene che le risorse disponibili attualmente non consentano di perseguire gli obiettivi della strategia cantonale.

Benché quanto fatto finora abbia dato dei discreti risultati, gli obiettivi prefissati sono lungi dall'essere raggiunti nella loro integralità. In effetti, la situazione sul territorio a livello di espansione delle specie invasive e le conseguenze ambientali e finanziarie che ne derivano, dimostrano la necessità maggiori investimenti a livello finanziario. Pertanto si richiede lo stanziamento di un credito quadro di 4 mio. di CHF.

Esso sarà destinato all'applicazione della strategia cantonale: la definizione di scelte e priorità sarà demandata al GLOAI per il necessario coordinamento.

Da rilevare che una parte del credito continuerà ad essere impiegato per promuovere misure di lotta sui fondi del Demanio di competenza cantonale, proseguendo ed ampliando le esperienze e le conoscenze acquisite durante la fase pilota del progetto di lotta alle neofite invasive da parte di persone idonee e bisognose di reinserimento professionale, iniziato nel 2015. Inoltre, considerando situazioni e competenze analoghe di enti locali (Comuni e Patriziati) e le crescenti richieste di sostegno agli interventi, si intende sostenere finanziariamente gli enti locali che propongono progetti analoghi.

Si ricorda come il progetto promosso dal DT in collaborazione con il DSS e il DFE, che ha portato alla creazione delle squadre di intervento nel 2015, ha permesso di raccogliere importanti esperienze sulle modalità di intervento più efficaci nel tempo – aspetto questo ancora in fase di definizione per alcune specie invasive –, in un

contesto di supporto sociale a persone in cerca di reinserimento professionale. Nei primi 2 anni di intervento sono state assunte 3 persone da parte degli enti partner (CARITAS e l'Orto di Muzzano), sono state impiegate una trentina di persone a beneficio dell'assistenza e 5 di loro hanno trovato lavoro, anche se non in tutti i casi direttamente correlato all'attività di lotta alle neofite. Sebbene il sistema delle squadre di intervento garantisca di potere intervenire con un discreto numero di persone per singolo intervento, lo stesso sistema si limita a interventi puntuali ripetuti 3-6 volte all'anno. Le più recenti esperienze dimostrano tuttavia che è possibile raggiungere una maggiore efficacia solo con interventi più frequenti. Sulla scorta di questi risultati negli anni 2017-19 4 enti locali hanno deciso di assumere per il periodo vegetativo persone a beneficio dell'assistenza che garantiscono la continuità in questi interventi. Gli stessi enti locali hanno però chiesto supporto finanziario al Cantone per l'assunzione di queste persone a cui, purtroppo, con il credito sin qui dedicato al progetto in questione non è stato possibile dare seguito.

5. ALLESTIMENTO DELL'APPOSITA BASE LEGALE

Sulla scorta di quanto precede si propone di inserire nella LALPAmb il seguente nuovo articolo riguardante la lotta agli organismi alloctoni invasivi.

Art. 13b Gestione degli organismi alloctoni invasivi

¹*Il Consiglio di Stato attua le misure di lotta agli organismi alloctoni invasivi conformemente a quanto previsto dal diritto federale.*

²*Esso individua gli organismi alloctoni dannosi per l'ambiente di rilevanza cantonale, segnalandoli all'Autorità federale. Per gli stessi sono fissati degli specifici obiettivi di gestione e la strategia per raggiungerli.*

³*I proprietari o i detentori di terreni contaminati e di organismi alloctoni invasivi di cui ai cpv. 1 e 2 sono informati sugli strumenti per prevenirne la diffusione.*

Nel solco di quanto previsto dal diritto federale, il nuovo articolo definisce le misure volte ad attuare una gestione e una lotta efficace a livello cantonale degli organismi alloctoni invasivi. I tre capoversi ne stabiliscono i capisaldi.

Il **capoverso 1** ribadisce il principio generale della promozione della lotta agli organismi alloctoni invasivi da parte del Cantone ai sensi della legislazione federale.

Infatti, giusta l'art. 52 OEDA, se compaiono organismi che potrebbero mettere in pericolo l'uomo, gli animali o l'ambiente oppure pregiudicare la diversità biologica o la sua utilizzazione sostenibile, i Cantoni ordinano le misure necessarie per combatterli e, nella misura in cui ciò è necessario e ragionevole, per prevenire in futuro la loro insorgenza (art. 52 cpv. 1 OEDA).

I Cantoni informano l'UFAM e gli altri servizi federali interessati in merito alla comparsa di tali organismi e alla lotta contro gli stessi. Possono allestire un catasto pubblico dei siti in cui si trovano questi organismi (art. 52 cpv. 2 OEDA). Saggiunge il cpv. 3 che, se necessario, l'UFAM coordina le misure di lotta e sviluppa, in collaborazione con gli altri servizi federali interessati e con i Cantoni, una strategia nazionale di lotta contro gli organismi. Infine sono fatte salve le disposizioni di altri atti normativi federali che disciplinano la lotta contro organismi nocivi (art. 52 cpv. 4 OEDA).

Ai Cantoni è quindi demandata la competenza di ordinare la presa di adeguate misure in caso di apparizione di organismi pericolosi. Per adempiere a questo compito - i Cantoni

sono abilitati a determinare il modo di procedere; tramite norme che rimangono comunque a carattere esecutivo (cfr. ALAIN GRIFFEL/HERIBERT RAUSCH, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Auflage, ad. art. 65, pag. 947 e 948, N. 7-8).

Il **capoverso 2** assegna al Consiglio di Stato il compito di individuare, d'ufficio o su segnalazione gli organismi alloctoni dannosi per l'ambiente di rilevanza cantonale (non inclusi nelle liste federali) e di tenerne traccia. Come anticipato, ciò è necessario in quanto il nostro Cantone, a causa della posizione geografica, del clima e dell'importanza quale via di transito internazionale, si trova confrontato con problematiche diverse da quelle d'oltre San Gottardo e segnatamente con l'apparizione di specie che non hanno raggiunto il Nord delle Alpi e che pertanto non sono ancora considerate a livello federale. La segnalazione degli organismi di rilevanza cantonale all'Autorità federale (art. 52 cpv. 2 OEDA) si inserisce nell'ottica, dopo opportuna valutazione, di un possibile inserimento degli organismi nell'Allegato 2 dell'OEDA.

Tramite la Strategia cantonale, vengono fissati anche per tali organismi degli specifici obiettivi di prevenzione o di lotta, considerando casi e situazioni specifiche così come eventuali vincoli imposti dalla legislazione federale.

Il **capoverso 3** stabilisce il principio dell'informazione ai proprietari o ai detentori di terreni contaminati e di organismi alloctoni dannosi per l'ambiente sulle pratiche corrette per prevenire la diffusione degli organismi rilevanti per il Cantone Ticino rispettivamente quelli della lista federale ai sensi dell'OEDA. Lo scopo principale di questo articolo è quindi quello di limitare la diffusione indesiderata e inconsapevole di organismi alloctoni invasivi, spesso facilitata da modalità gestionali scorrette.

In funzione delle basi legali e della loro evoluzione nel tempo (per esempio in considerazione degli aggiornamenti dell'Allegato 2 OEDA), verranno inclusi nell'informazione, per esempio, i divieti o le limitazioni d'uso (art. 15 cpv. 2 e 3 OEDA) o, in casi motivati, la necessità di lotta (52 cpv. 1 OEDA).

6. RISORSE FINANZIARIE

Per stimare i costi generati dalla lotta alle specie alloctone invasive si è valutato quanto investito in altre nazioni europee, in altri Cantoni e a livello ticinese negli ultimi cinque anni. I servizi dell'Amministrazione toccati hanno valutato il fabbisogno nei rispettivi settori.

Per esempio, per la gestione delle strade nazionali la Confederazione versa annualmente al Ticino 250'000.- franchi per la lotta al Poligono del Giappone, all'Ambrosia e al Senecione sudafricano. Questo importo non copre tutti i costi per la lotta a queste tre specie che rappresentano solo una piccola parte delle specie problematiche presenti lungo le strade nazionali e nonostante i sedimi delle strade nazionali siano recintati, anche i sedimi privati adiacenti sono toccati dalla problematica. Nell'ambito dei corsi d'acqua le esperienze acquisite finora hanno rilevato costi annui che variano da 10'000.- a 100'000.- fr./km di corso d'acqua, legati in particolare alla necessità di rimuovere il materiale contaminato e che una gestione porta a una riduzione progressiva dei costi: affrontando il problema in modo sistematico si può contenere l'espansione delle specie invasive riservando a questo comparto 2 milioni di franchi l'anno. Per ambienti forestali sono disponibili i dati per la lotta ad alcuni organismi (Ailanto e Cinipide del Castagno) o legati a settori particolari (riali in foresta) da cui è possibile dedurre che i costi annuali ammontano a circa 2'000.- franchi/ha per la gestione delle

specie alloctone: considerato che circa il 10% della superficie del bosco necessita d'interventi, si stima un fabbisogno supplementare di circa 1 milione di franchi all'anno.

Il progetto promosso dal DT in collaborazione con il DSS e il DFE (di cui al Cap. 0) che ha portato alla creazione delle squadre di intervento nel 2015, ha permesso di lottare nel tempo diversi focolai raccogliendo nel contempo importanti esperienze sulle possibili diverse modalità di intervento e sulla loro efficacia nel tempo. Questo progetto, sostenuto finora con 250'000.- fr./a, ha dato buoni frutti ma richiede di essere ampliato e sostenuto sia per garantire singoli risultati positivi nel tempo sia per approcciare situazioni e richieste alle quali non è stato ancora possibile dare seguito.

Nelle aree boschive le conseguenze sono difficilmente quantificabili, ma qualitativamente sono chiare: aumento delle frane, deprezzamento della qualità del legno prodotto, diminuzione della biodiversità ecc. Valutazioni sui costi indiretti nei boschi, e in particolare in quelli di protezione, effettuate in altri ambiti, hanno permesso di osservare che la mancata gestione richiede successivamente l'adozione di misure tecniche (p.es. la posa di ripari anti frana) con costi da 5 a 10 volte maggiori.

Nel recente rapporto esplicativo del 15 maggio 2019 concernente la modifica della LPAmb riguardante le misure contro le specie esotiche invasive, i danni annui causati dalle specie alloctone invasive in Svizzera sono stati stimati in ca. 170 milioni di franchi. In rapporto alla superficie, questi costi si tradurrebbero in ca. 11.5 milioni di franchi per il Ticino, una stima probabilmente eccessiva visto che buona parte del territorio, alpino e montuoso, non favorisce la diffusione di diverse specie.

Queste considerazioni hanno portato a valutare come segue l'impegno necessario, in aggiunta alle risorse già disponibili nei singoli servizi:

- **Obiettivo 1: fr. 500'000.- all'anno e almeno 600 ulteriori giornate lavorative.**
- **Obiettivo 2: fr. 100'000.- all'anno e almeno 100 ulteriori giornate lavorative.**
- **Obiettivo 3: fr. 5'700'000.- all'anno e almeno 600 ulteriori giornate lavorative.**

Con le risorse complete, ovvero fr. 6'300'000.- all'anno e 3.5 unità a tempo pieno in aggiunta alle risorse già disponibili nei singoli servizi, si potrà attuare una strategia di lotta efficace e perseguire in maniera completa gli obiettivi fissati.

Con risorse inferiori dovranno essere stabilite delle priorità e gli obiettivi fissati potranno essere perseguiti solo parzialmente.

Facendo capo unicamente alle risorse già disponibili e all'attuale organico saranno possibili solo interventi di contenimento e/o di ripristino puntuale dei danni causati dai vari organismi.

Ritenuta la situazione degli organismi alloctoni invasivi sul territorio cantonale, il Consiglio di Stato chiede, per tendere all'Obiettivo 3, lo stanziamento di un credito quadro di 4'000'000 di franchi. Il credito permetterebbe inoltre di consolidare le misure di lotta sin qui intraprese nell'ambito della fase pilota del progetto a sostegno di persone a beneficio dell'assistenza sociale e di estendere nel tempo e nello spazio tali misure ad altri sedimi di interesse cantonale e ad altri enti pubblici.

Pur cosciente che tale importo non è sufficiente per raggiungere gli obiettivi definiti dalla strategia cantonale, valutate le priorità finanziarie ha ritenuto di procedere per questo primo periodo con le risorse citate. Durante questa prima fase di lotta si verificherà l'evoluzione della situazione per rapporto a tali obiettivi e si valuteranno eventuali ulteriori necessità. Il credito permetterebbe in definitiva di gestire le situazioni più gravi, di adottare provvedimenti concreti e anche innovativi valutandone l'efficacia sul medio periodo. In considerazione dell'evoluzione, sia sul territorio che legislativa, sarà in ogni caso necessario rivalutare periodicamente le esigenze.

7. INIZIATIVA PARLAMENTARE IN FORMA GENERICA IG626 DEL 13.3.2017 “SALVIAMO IL NOSTRO TERRITORIO DALL’INVASIONE DI PIANTE ALLOCTONE”

L'iniziativa parlamentare 13 marzo 2017 presentata in forma generica da Alessandro Cedraschi e cofirmatari “Salviamo il nostro territorio dall'invasione di piante alloctone” (IG626), contiene le seguenti proposte:

- **Proposta n. 1:** *Adeguare la legislazione Cantonale con un Regolamento che dichiari espressamente il divieto generale di vendere e piantare specie contenute nella lista nera edita da InfoFlora.*
- **Proposta n. 2:** *Dare la possibilità di controllo ai Comuni.*
- **Proposta n. 3:** *Dare la possibilità sanzionatrice ai Comuni con multe varianti da fr. 500.- a fr. 10'000.- oltre all'addebito dei costi di estirpazione della piante invasive contenute nella lista proposta annualmente.*

In merito alle stesse si formulano le seguenti osservazioni:

Proposta n. 1

Le liste di InfoFlora (lista nera e Watch list) sono preparate da validi specialisti ma riguardano specie vegetali presenti in tutta la Svizzera, tra cui alcune non pertinenti al Cantone Ticino.

Individuando gli organismi di rilevanza cantonale (così come proposto con il presente messaggio) si tiene invece debitamente conto delle peculiarità del nostro territorio.

Si considereranno evidentemente pure le informazioni elaborate dagli specialisti di InfoFlora, e si terrà conto dell'evoluzione delle circostanze in Ticino.

Inoltre, dal profilo generale, appare quantomeno problematico istituire una delega di carattere normativo ad una fondazione di diritto privato.

Si fa notare che secondo il parere dell'UFAM i Cantoni non sono competenti per introdurre limitazioni per la messa in commercio di piante alloctone invasive.

La norma proposta con il presente messaggio stabilisce ad ogni modo il principio di informazione a tutti gli interessati e, in singoli casi motivati, l'esecuzione delle misure necessarie in caso di inadempienza.

Proposta n. 2

Già ora i Comuni, tramite i rispettivi Municipi, sono investiti dei compiti di controllo, verifica e informazione. Questo in maniera generica dalla Legge organica comunale (art. 107 Polizia locale) nonché, per quanto attiene specificatamente al settore ambientale, dalla LALPAmb.

Infatti all'art. 6 cpv. 1 LALPAmb è previsto che i Comuni coadiuvano l'Autorità cantonale nell'applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di protezione dell'ambiente, segnatamente nella raccolta e scambio di informazioni. Inoltre, il cpv. 3 ribadisce che i Comuni esercitano le funzioni di polizia locale per quanto non esaustivamente regolato da leggi superiori.

Proposta n. 3

La LPAmb prescrive che è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente viola le prescrizioni sulle sostanze o sugli organismi (art. 60 cpv. 1 lett. e LPAmb). Si tratta di un delitto stabilito dal diritto federale il cui perseguimento è di competenza esclusiva del Ministero pubblico (art. 15-17 del Codice penale). Non si tratta quindi di contravvenzioni (come ad esempio quelle previste dalla legislazione sulla circolazione stradale) per le quali la Confederazione e i Cantoni possono invece affidare il perseguimento e il giudizio ad autorità amministrative (art. 17 cpv. 1 CP).

Non esiste pertanto margine per delegare ai Comuni il perseguimento di questi reati, considerato del resto come la competenza cantonale residua nella specifica materia è limitata a provvedimenti di carattere esecutivo (cfr. quanto detto al punto 5). Ciò che impedisce al Cantone di prevedere altre sanzioni, segnatamente di carattere amministrativo o contravvenzionale.

Alla luce di quanto precede si ritiene che il presente messaggio risponda ampiamente agli obiettivi dell'iniziativa. Ne consegue che quest'ultima possa essere considerata evasa.

8. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

8.1 Linee direttive

La presente proposta è conforme alle Linee direttive 15-19 (vedi Area Sviluppo territoriale, Mobilità, Ambiente ed Energia - Scheda no. 36 Ambiente e risorse).

8.2 Piano finanziario

a) Conseguenze finanziarie sulla gestione corrente e sul personale

Le unità necessarie per svolgere i compiti indicati nella strategia cantonale saranno ricercate all'interno dell'attuale organico dell'amministrazione cantonale.

b) Collegamento con il PFI

Il credito è previsto a PFI per il periodo 2016-2019 e 2020-2023 al settore 52 "Depurazione acque, energia e protezione dell'aria", posizione 528 della Sezione protezione aria, acqua e suolo e collegato al WBS 731 55 4001 Lotta alle neofite invasive.

Lo stanziamento del credito proposto con l'allegato decreto legislativo richiede l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio (cfr. art. 5 cpv. 3 LGF).

9. CONCLUSIONI

Sulla scorta di queste considerazioni, si chiede al Gran Consiglio di approvare gli annessi disegni di Decreto legislativo concernente la lotta agli organismi alloctoni invasivi con stanziamento di un credito quadro di 4'000'000 di franchi e di modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) e conseguentemente di considerare evasa, in quanto priva d'oggetto, l'iniziativa parlamentare in forma generica IG626 del 13.3.2017 "*Salviamo il nostro territorio dall'invasione di piante alloctone*".

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Christian Vitta

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Allegato:

- Strategia cantonale organismi alloctoni invasivi – gennaio 2018

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito quadro di 4'000'000 di franchi destinato alla lotta agli organismi alloctoni invasivi

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 6 novembre 2019 n. 7746 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È stanziato un credito quadro di 4'000'000 di franchi per l'attuazione della strategia cantonale di lotta agli organismi alloctoni invasivi.

Articolo 2

Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria, acqua e suolo.

Articolo 3

È data facoltà al Consiglio di Stato di suddividere il credito quadro in singoli crediti d'impegno.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 6 novembre 2019 n. 7746 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) è modificata come segue:

Capitolo IV Misure cantonali in materia di protezione dell'ambiente

Art. 13b (nuovo)

**Gestione degli
organismi alloctoni
invasivi**

¹Il Consiglio di Stato attua le misure di lotta agli organismi alloctoni invasivi conformemente a quanto previsto dal diritto federale.

²Esso individua gli organismi alloctoni dannosi per l'ambiente di rilevanza cantonale, segnalandoli all'autorità federale. Per gli stessi sono fissati degli specifici obiettivi di gestione e la strategia per raggiungerli.

³I proprietari o i detentori di terreni contaminati sono informati sugli strumenti per prevenire la diffusione degli organismi di cui ai cpv. 1 e 2.

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.